



**AUDIZIONE SEGRETARIO GENERALE DEL CONI, CARLO MORNATI,  
ALLA COMMISSIONE CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE,  
ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E  
SPORT (VII) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.**

**OGGETTO: DDL 403 - ROMEO e altri (Lega) recante “Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù”.**

Illustrissimo Presidente, Senatore Dott. Roberto Marti,  
Illustrissime Senatrici, Illustrissimi Senatori,  
nel ringraziarvi del cortese invito, mi sia consentita una breve premessa prima di entrare nel dettaglio del disegno di legge oggetto dell’audizione.

I Giochi della Gioventù furono ideati nel 1968, con delibera del 29° Consiglio Nazionale del 3 settembre, per effetto della volontà dell’allora presidente del CONI, Giulio Onesti, insieme ad un gruppo dirigente visionario, che diede vita, nel corso degli anni, ad una manifestazione che ha fatto la storia dello sport studentesco, un modello che ancora oggi viene ricordato e che ha visto la partecipazione di atlete ed atleti che successivamente hanno scritto pagine importanti dello sport italiano, tra cui Maurizio Damilano, Gabriella Dorio, Maurizio Fondriest, Giuseppe Giannini, Antonello Riva e Paola Magoni, solo per citarne alcuni.

La prima edizione si disputò nel maggio del 1969 a Roma, mentre l’ultima è datata 1996: dalle fasi locali si passava a quelle provinciali e infine alle nazionali, con il viaggio a Roma che per molte ragazze e molti ragazzi rappresentò un’esperienza indimenticabile, non solo sportiva, ma anche di condivisione sociale.

L’obiettivo iniziale era quello di allargare in modo considerevole la base degli sportivi del nostro Paese e far conoscere la gioia e i vantaggi dello sport a coloro che ancora non lo avevano conosciuto.

E, come evidenziato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, “uno dei meriti fondamentali e indiscutibili dei Giochi è stato quello di aver introdotto nell’ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell’attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani, fin dalla scuola primaria”.

Lo spirito che animò quel gruppo dirigente è un lascito dal valore inestimabile, che non può essere disperso, ma deve essere rilanciato, adeguandolo alla complessità dell'attuale momento storico.

Mi sia consentita, però, una riflessione. Desidero, infatti, certamente ringraziare per questo invito, ma, nel contempo, non posso non evidenziare che il CONI è stato completamente escluso dall'ambito di applicazione del presente disegno di legge.

Come mai nel testo del provvedimento veniva inizialmente indicato il CONI tra gli attori protagonisti della promozione e dell'organizzazione dei 'Nuovi Giochi della gioventù', per poi essere sostituito dalla Società Sport e Salute S.p.A. nella seconda versione dell'articolato, pubblicata qualche giorno dopo?

Il CONI è consapevole della presenza di numerosi interlocutori istituzionali e sarebbe tuttavia pronto a fare la sua parte, nel doveroso rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, infatti, è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed è doveroso che possa, per quanto di competenza, ambire ad un ruolo preminente - anche attraverso le sue Strutture Territoriali - nella promozione e nell'organizzazione dei 'Nuovi Giochi della gioventù'.

Il CONI, infatti, quale organo apicale dell'ordinamento sportivo, svolge un ruolo di coordinamento delle singole Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed è il soggetto titolato ad intrattenere rapporti con i Ministeri e gli altri organi istituzionali dello Stato.

Il CONI, pertanto, chiede che, nell'ambito del presente progetto di legge, possa essere riconsiderato il proprio ruolo e la propria funzione, attraverso un diretto coinvolgimento dell'Ente, sia a livello centrale che a livello territoriale, laddove vi sia il riferimento all'attività agonistica ed anche attraverso la partecipazione alla Commissione organizzatrice nazionale, di cui all'articolo 3.

Infine, si segnala una criticità nell'ambito del comma 8 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, laddove è previsto che: *“Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni Sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della Gioventù (Youth Olympic Games - YOG)”*.

La disposizione risulta essere concretamente inapplicabile oltre a configurare una lesione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, dal momento che la

partecipazione agli Youth Olympic Games ed alle fasi preliminari sono governate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che, con delibera del proprio organo deliberativo, fissa i criteri per la partecipazione ed individua gli atleti deputati a prendere parte alla manifestazione.